

TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

dott.ssa Manuela Elburgo Presidente relatore ed est.

dott.ssa Caterina Zambotto Giudice

dott.ssa Micol Sabino Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato in data 31 ottobre 2017 con cui il curatore del fallimento C.F. C s.n.c. ha chiesto la dichiarazione di fallimento anche di M sul presupposto della sua qualifica di socio occulto;

letta la difesa svolta da M i, la quale, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda;

lette le ulteriori memorie difensive depositate dalle parti ed esaminata la documentazione versata in atti;

rilevato che M i ha anzitutto eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta decorrenza del termine annuale di cui agli artt. 10 e 147 l.f. ai fini della dichiarazione di fallimento, essendo stato il fallimento della società C.F. Costruzioni dichiarato nel maggio 2013 e dovendosi almeno da allora far decorrere lo scioglimento del rapporto sociale (comunque negato dalla C i) ai fini del detto termine annuale ;

rilevato, altresì, che la curatela ha dedotto la non applicabilità, nella fattispecie in esame, del termine annuale di cui agli articoli sopra citati;

osservato che la fattispecie in esame è sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 147, comma IV, l.f. ai sensi del quale, dopo la dichiarazione di fallimento di una società, va dichiarato il fallimento anche dei soci illimitatamente

responsabili la cui esistenza sia emersa appunto dopo la dichiarazione di fallimento della società: trattasi, in buona sostanza, del cosiddetto socio occulto;

osservato, altresì, che il comma testé citato, al pari del successivo quinto comma, non pone espressamente un limite temporale ai fini della dichiarazione del fallimento e ciò a differenza del precedente comma II che, invece, fissa in un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità limitata il termine entro cui potersi dichiarare il fallimento anche del socio illimitatamente responsabile;

rilevato che sul punto la difesa della curatela ha richiamato la giurisprudenza anche di legittimità in base alla quale il cosiddetto socio occulto non può "giovarsi" del termine annuale di cui sopra (cfr. per tutte Cass. 25.9.2017 n. 22270; 20.6.2013 n. 15488);

considerato che in base a tale orientamento giurisprudenziale (condiviso da questo Tribunale) il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, realizzando un bilanciamento di valori tra il principio dell'affidamento dei terzi tutelato dall'iscrizione nel registro delle imprese stesso e quello della certezza delle situazioni giuridiche (che non è solo dell'imprenditore, ma anche dei terzi, attese le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di fallimento) e della tutela dell'imprenditore, non è applicabile al socio occulto, poiché questi, per sua scelta, non è iscritto nel registro delle imprese, con la conseguenza che non può pretendere l'osservanza del limite annuale per la sua dichiarazione di fallimento; del resto l'iniziativa volta a far dichiarare il fallimento è supportata dall'intento di far emergere quanto artatamente si è voluto occultare ai fini del proprio interesse, ossia la circostanza di avere, nella sostanza ed in concreto, assunto la qualifica di socio illimitatamente responsabile;

ritenuto, pertanto, di dover disattendere l'eccezione pregiudiziale di tardività del ricorso;

ritenuto, quanto al merito, che non possa considerarsi raggiunta la prova della sussistenza in capo a M. della qualifica di socio occulto;

ricordato, infatti, che la cosiddetta *affectio societatis* può bensì essere dedotta da molteplici elementi indiziari, ma anche che, nel caso in cui si pretenda di ricostruire un rapporto societario tra parenti stretti, il vaglio degli elementi probatori deve essere particolarmente pregnante e comunque deve essere idoneo a superare il fatto che essi possano trovare giustificazione nella diversa *affectio familiaris*;

osservato, in generale, che tra gli elementi indiziari rilevatori della qualifica di socio occulto sono stati annoverati: pagamento di debiti dell'impresa, prestazione di fidejussioni, avalli, rilascio di cambiali con ipoteca, redazione di lettere con contenuto analogo ad una sorta di *patronage*, ma che per potersi ravvisare un apporto di capitale si richiede una certa sistematicità negli interventi del terzo finanziatore, accompagnata dalla rinuncia al diritto di regresso (cfr. per tutte Cass. 14.2. 2007 n. 3271; 14.8.1997 n. 7624);

osservato, altresì, che per poter qualificare l'apporto del socio come un'opera di sostegno dell'attività di impresa qualificabile come collaborazione nel raggiungimento degli scopi sociali, deve essere riscontrato il criterio della continuità, notevole entità dei finanziamenti e sistematicità, potendo quest'ultima non necessariamente implicare il concetto di frequenza temporale, ma dovendosi comunque concretizzare nella presenza qualitativa nei momenti fondamentali della vita della società; considerato che gli unici apporti della C. astrattamente qualificabili come finanziamenti in favore della società sono rappresentati dai due



bonifici per complessivi € 12.650,00 eseguiti dalla resistente in data 1 e 4 luglio 2011 (doc. 12 ricorrente);

rilevato che, sebbene essi rechino l'espressa dicitura "apporto socio" non possono assumere valore dirimente ai fini della dimostrazione dell'*affectio societatis*, ben potendo trovare fondamento nell'*affectio familiaris* che ha indotto la figlia M ad aiutare il padre, riversando liquidità nella società di questi;

considerato, altresì, che in concreto non può essere qualificato come finanziamento neppure l'assegno del 9.9.2011 per € 16.200,00 tratto sul conto della C "per tacitare le richieste del creditore sociale Asfalti C . . . s.a.s.";

osservato, infatti, che, nonostante la pretesa funzione di "garanzia" di tale assegno, non si può non trascurare la circostanza che pacificamente esso non è andato a buon fine, essendo stato protestato, cosicché nessuna estinzione di debito della società fu effettuata dalla C ;

considerato che emergono, per converso, dei pagamenti da parte della società C.F. Costruzioni in favore di M: C (assegno di € 16.000,00 emesso il 16.11.2011 - doc. 13 ricorrente) e di altri soggetti, anche societari, riconducibili alla famiglia C (€ 80.000,00 circa tra gennaio 2009 e dicembre 2011 – doc. 14 ricorrente);

ritenuto, tuttavia, che siffatti pagamenti, ove non giustificati e non riscontrati nella contabilità della fallita, potranno valere ad altri fini, ma non a quello che qui interessa, giacché l'eterogeneità dei destinatari dei pagamenti in questione non consente di ravvisare una compartecipazione agli utili da parte della C ;

considerato, inoltre, che la prova di una ingerenza da parte della odierna resistente nella gestione ed amministrazione della società non può essere

dimostrata in base all'emissione di assegni e cambiali a firma di M
C per conto della società C.F. C, perché, a parte
la considerazione che non è certo che tutti gli effetti indicati dal ricorrente
(doc. 11) rechino la firma autografa di M, non si può non
ricordare che all'odierna resistente era stata conferita apposita delega per
la movimentazione di uno dei conti correnti della società; e proprio la
delega di firma è idonea a giustificare anche le richieste di bonifico di cui al
doc. 18 del ricorrente effettuate presso gli sportelli della banca;
considerato, poi, che è rimasta non dimostrata la circostanza che le
movimentazioni, tramite *home banking*, di cui al documento n. 17 del
ricorrente siano state richieste da M, non potendosi inferire
con certezza tale circostanza dall'età del di lei padre;
considerato, infine, che a fronte del quadro probatorio non univoco testé
delineato, non può attribuirsi valore dirimente alle dichiarazioni rese da
C s.r.l.;
ritenuto, infine, che la peculiarità della fattispecie concreta possa
giustificare la compensazione delle spese del giudizio

p.q.m.


rigetta la domanda;

spese compensate.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2018

Il Presidente est.

dott.ssa Manuela Elburgo



Depositato in Cancelleria ect.
Padova, 12.02.2018

Il Cancelliere

